



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

DELIBERAZIONE NR. 1301 DEL 30/07/2025

OGGETTO: CONVENZIONE CON VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. DI BERGAMO  
PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA  
PLASTICA

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**nella persona del Dott. Francesco Locati**

**ASSISTITO DA:**

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DR. GIANLUCA VECCHI

IL DIRETTORE SANITARIO

DOTT. MAURO MORENO

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO

DR.SSA SIMONETTA CESA

**Premesso** che in esecuzione della deliberazione n. 758 del 31 maggio 2025 è stato sottoscritto con Villa Sant'Apollonia s.r.l. di Bergamo, struttura sanitaria privata non accreditata, specifico accordo per l'erogazione di prestazioni di consulenza specialistica in chirurgia plastica da parte di dirigenti medici di questa azienda;

**Premesso**, altresì, che la suddetta società ha chiesto il rinnovo della medesima convenzione;

**Richiamati:**

- l'art. 15-quinquies, comma 2, punto c), del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, che relativamente al rapporto di lavoro esclusivo prevede "... la possibilità di partecipazione ai proventi di attività, richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le predette aziende e strutture";
- l'art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità, che rimanda alla stipula di apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, per la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso e i limiti orari, il compenso e la motivazione;
- il regolamento aziendale vigente per la gestione delle attività sanitarie integrative (ASI) erogabili in libera professione intramuraria e solvenza aziendale, che definisce le modalità di gestione delle attività di consulenza richieste da soggetti esterni;

**Acquisito** il parere del direttore del Dipartimento chirurgico e del direttore sanitario circa l'approvazione della convenzione;

**Dato atto** che direttore della SC Chirurgia plastica individuerà tra i dirigenti medici a rapporto di lavoro esclusivo in servizio presso la propria struttura i professionisti che svolgeranno l'attività in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio 2024 area della sanità;

**Precisato che:**

- l'attività di consulenza specialistica sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario dovuto all'azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2 accessi settimanali per un impegno orario complessivo di 6 ore circa;
- gli introiti derivanti, rientranti nell'ambito della libera professione/consulenza, saranno assegnati al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto previsto dal vigente regolamento aziendale;
- gli importi indicati nella convenzione allegata al presente provvedimento sono comprensivi delle competenze aziendali, dell'aliquota IRAP e di eventuali ritenute contributive a carico dell'azienda ove dovute;

**Visto** il testo della convenzione, allegato al presente provvedimento, con validità dall'1 agosto 2025 al 31 luglio 2026;

**Dato atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;

**Dato atto**, altresì, che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali;

**Acquisito** il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario e del direttore sociosanitario

#### DELIBERA

1. di stipulare con Villa Sant'Apollonia s.r.l. di Bergamo specifico accordo per attività di consulenza specialistica, per l'arco temporale 1 agosto 2025 – 31 luglio 2026, con le modalità e alle condizioni riportate nel testo allegato (allegato A) al presente provvedimento;
2. di disporre che i proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività oggetto della convenzione siano contabilizzati nel conto che identifica proventi in regime libero - professionale e siano assegnati, al netto delle quote descritte in premessa, al personale che ha garantito l'esecuzione delle prestazioni;
3. di incaricare la SC Bilancio programmazione finanziaria e contabilità (1) dell'emissione delle fatture sulla base della rendicontazione delle prestazioni da parte della suddetta società e (2) della ripartizione dei compensi come specificato in premessa, previo introito del corrispettivo fatturato;
4. di precisare che l'adozione del presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun onere per l'azienda;
5. di dare atto che responsabile del procedimento è la dr.ssa Mariagiulia Vitalini, direttore della SC Affari generali.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott. Francesco Locati

## CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA

Tra

**ASST Papa Giovanni XXIII**, con sede legale in Bergamo, Piazza OMS n. 1, con recapito di posta elettronica certificata [ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.asst-pg23.it), C.F. e Partita IVA n. 04114370168, rappresentata dal Direttore generale dott. Francesco Locati (d'ora in poi "Azienda")

e

**Villa Sant'Apollonia s.r.l.**, con sede legale in Bergamo, Via G. Motta n. 37, con recapito di posta elettronica certificata [clinica@pec.villasantapollonia.it](mailto:clinica@pec.villasantapollonia.it), C.F. e Partita IVA n. 01740120165, nella persona del dott. Paolo Toffanetti, legale rappresentante (d'ora in poi "Titolare della convenzione")  
"Azienda" e "Titolare della convenzione" d'ora in poi definiti congiuntamente "Parti" e singolarmente anche "Parte"

### PREMESSO CHE:

#### a) il Titolare della convenzione:

- è una struttura sanitaria non accreditata che svolge tale attività in strutture idonee per le quali dichiara sotto la propria responsabilità sono in essere tutti i requisiti e le autorizzazioni di legge;
- nella propria sede sita in Bergamo, Via G. Motta n. 37, intende svolgere attività sanitaria a favore della propria utenza privata per la quale si rende necessaria la consulenza di un medico specialista in chirurgia plastica;
- con specifica richiesta all'Azienda ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di consulenza sanitaria nella disciplina di chirurgia plastica a favore di utenti/clienti della propria struttura;

#### b) l'Azienda:



convenzione per assicurare prestazioni agli utenti dello stesso, per il tramite di dirigenti

medici in servizio presso l'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, che hanno dato la

propria disponibilità a operare in regime di consulenza ex art. 91 del CCNL 23 gennaio

2024 dell'area sanità, alle condizioni previste dalla presente convenzione e in

applicazione del regolamento citato in premessa;

2.2. L'attività di consulenza sarà svolta al di fuori dell'orario di lavoro e del debito orario

dovuto all'Azienda garantendo la compatibilità con le esigenze di servizio presso la

stessa, che mantengono titolo prioritario a essere espletate, e sarà programmata per 2

accessi settimanali per un impegno orario complessivo di circa 6 ore presso la sede

indicata in premessa.

### **Art. 3 CORRISPETTIVI, MODALITA' DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO**

3.1. Per l'attività di consulenza il Titolare della convenzione corrisponderà all'Azienda:

- € 200,00 (duecento/00) per visita chirurgica plastica

- da € 300,00 (trecento/00) a € 500,00 (cinquecento/00) per prestazioni ambulatoriali

- da € 1.500,00 (millecinquecento/00) a € 4.000,00 (quattromila/00) per prestazioni

chirurgiche

tenuto conto che tali corrispettivi sono comprensivi di: (a) compenso professionale di

competenza del professionista (base imponibile per calcolo IRAP e quote riservate)

all'Azienda dalla normativa vigente) (b) quota percentuale a copertura dei costi aziendali,

gestione contrattuale e imposte a carico dell'Azienda secondo quanto previsto dal

regolamento aziendale.

3.2. Non sono previsti rimborsi per spese di accesso alla sede di erogazione delle

```
prestazioni.
```

3.3. Gli importi sopraindicati si intendono al netto dell'IVA se dovuta.

3.4. Il Titolare della convenzione trasmetterà alla SC Bilancio programmazione

finanziaria e contabilità dell'Azienda (pfc.fatturazionelp@asst-pg23.it) con cadenza di  
norma mensile il prospetto degli accessi, delle ore e delle prestazioni erogate,  
controfirmato dai dipendenti dell'Azienda, relativi all'attività prestata, per consentirne la  
corretta fatturazione e l'eventuale verifica su tempi e modi di erogazione, oltre che la non  
interferenza con gli impegni presso l'Azienda.

|                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.5. Le fatture sanno trasmesse esclusivamente in formato elettronico XML e tramite il       |
| Sistema di interscambio (SDI) dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice destinatario |
| M5UXCR1. Le fatture inviate attraverso tale sistema saranno le uniche valide per la          |
| registrazione ai fini fiscali.                                                               |

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3.6. Il Titolare della convenzione dovrà liquidare le fatture entro 30 (trenta) giorni dall'emissione. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

3.7. Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all'imposta di bollo della presente convenzione, di cui l'Azienda si fa carico per l'assolvimento virtuale al momento della sottoscrizione.

3.8. L'Azienda erogherà i compensi di competenza dei professionisti entro 40 (quaranta) giorni dall'effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Titolare della convenzione.

## Art. 4 DURATA

|                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1. La presente convenzione ha validità dall'1 agosto 2025 e scadenza il 31 luglio 2026, |
| senza facoltà di tacito o automatico rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente la       |
| proroga della presente convenzione oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto   |
| sottoscritto dalle Parti.                                                                 |

4.2. Il Titolare della convenzione si impegna a inoltrare all'Azienda l'eventuale richiesta di rinnovo della convenzione almeno 90 giorni prima della scadenza prevista al precedente punto. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data, l'Azienda potrà non garantire il rinnovo della convezione stessa.

|  |                                                                                              |                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                              |                    |
|  | 4.3. Le Parti si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale della convenzione prima |                    |
|  | della scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni da comunicarsi         |                    |
|  | per iscritto.                                                                                |                    |
|  | 4.4. Le Parti convengono che nelle more dell'adozione degli atti formali, l'attività erogata |                    |
|  | dall'1 giugno 2025 sia regolata a norma della presente convenzione.                          |                    |
|  | <b>Art. 5 OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELLE PARTI</b>                                |                    |
|  | 5.1. Le Parti dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive           |                    |
|  | strutture organizzative saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle     |                    |
|  | norme vigenti e, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo       |                    |
|  | potenziale, a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.                    |                    |
|  | 5.2. Tutti i mezzi e gli strumenti che le Parti utilizzeranno in adempimento degli obblighi  |                    |
|  | derivanti dalla presente convenzione dovranno essere idonei all'uso per il quale sono        |                    |
|  | destinati.                                                                                   |                    |
|  | 5.3. Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla     |                    |
|  | base del presupposto di liceità enunciato all'art. 6, par. 1, lett. b) del Regolamento UE    |                    |
|  | 679/2016. Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna Parte dichiara di       |                    |
|  | essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula e           |                    |
|  | all'esecuzione del rapporto convenzionale in essere tra le medesime Parti.                   |                    |
|  | 5.4. Le Parti si impegnano, nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza, a  |                    |
|  | osservare tutto quanto disposto dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di       |                    |
|  | protezione di dati personali" e sue successive modifiche e integrazioni e, in particolare,   |                    |
|  | dal Regolamento UE 679/2016.                                                                 |                    |
|  | Ai sensi del citato Regolamento UE 679/2016, il Titolare della convenzione, in qualità di    |                    |
|  | titolare del trattamento, attribuisce il ruolo di responsabile esterno all'Azienda, come     |                    |
|  | previsto dall'art. 28 del Regolamento stesso.                                                |                    |
|  |                                                                                              |                    |
|  |                                                                                              | <i>pag. 5 di 8</i> |

|  |                                                                                               |                    |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                               |                    |
|  | 5.5. Il Titolare della convenzione si impegna, inoltre, a non assumere o conferire incarichi  |                    |
|  | a dipendenti dell'Azienda che hanno esercitato nei tre anni precedenti poteri autoritativi    |                    |
|  | o negoziali per conto della stessa nei suoi confronti o di società a essa collegate (attività |                    |
|  | successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – c.d. pantouflage o revolving doors).      |                    |
|  | 5.6. L'Azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la RC verso terzi derivante       |                    |
|  | dall'attività di consulenza specialistica svolta dai propri dipendenti. Nessuna               |                    |
|  | responsabilità sarà attribuita all'Azienda stessa o al professionista per l'utilizzo di       |                    |
|  | attrezzature e strumentazioni di proprietà del Titolare della convenzione.                    |                    |
|  | 5.7. Il Titolare della convenzione garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema |                    |
|  | di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello    |                    |
|  | svolgimento dell'attività in oggetto e, ai sensi del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, fornirà      |                    |
|  | informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare i   |                    |
|  | dipendenti dell'Azienda.                                                                      |                    |
|  | 5.8. Le Parti concordano che ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di              |                    |
|  | documenti, relazione o qualsivoglia altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi      |                    |
|  | della presente convenzione deve essere trasmessa alle Parti contraenti agli indirizzi         |                    |
|  | indicati nella prima pagina della presente convenzione e saranno considerate valide solo      |                    |
|  | se inviate tramite posta elettronica certificata agli indirizzi di cui sopra; ciascuna delle  |                    |
|  | Parti può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio            |                    |
|  | indirizzo.                                                                                    |                    |
|  | <b>Art. 6 INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE</b>                                    |                    |
|  | 6.1. La mancata realizzazione o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto   |                    |
|  | della presente convenzione o nel rispetto delle scadenze previste di una delle Parti, per     |                    |
|  | quanto di propria competenza, legittimeranno l'altra Parte a risolverla automaticamente e     |                    |
|  | di diritto.                                                                                   |                    |
|  |                                                                                               |                    |
|  |                                                                                               | <i>pag. 6 di 8</i> |

|  |                                                                                                  |                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  |                                                                                                  |                    |
|  | 6.2. Violazioni a carico di una delle Parti, per quanto di propria competenza, nella             |                    |
|  | vigilanza del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dalla presente               |                    |
|  | convenzione in materia di conflitto di interessi, legittimeranno l'altra Parte a risolverla      |                    |
|  | automaticamente e di diritto, fermo restando il titolo dell'Azienda a richiedere la              |                    |
|  | corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente       |                    |
|  | svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Resta inteso fra le Parti che, qualora |                    |
|  | per cause di forza maggiore (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,                   |                    |
|  | provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla vigente normativa), le attività             |                    |
|  | realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto non fossero esperibili, la         |                    |
|  | presente convenzione si risolverà automaticamente e di diritto con decorrenza dalla data         |                    |
|  | in cui l'evento sarà stato comunicato per iscritto alla Parte interessata. In questa             |                    |
|  | eventualità, le Parti concordano sin d'ora che l'Azienda sarà legittimata a richiedere la        |                    |
|  | corresponsione delle competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente       |                    |
|  | svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi. Nessuna ulteriore pretesa o            |                    |
|  | rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da ciascuna delle Parti nei confronti       |                    |
|  | dell'altra in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.                               |                    |
|  | <b>Art. 7 CLAUSOLE VESSATORIE</b>                                                                |                    |
|  | Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione della              |                    |
|  | presente convenzione è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte,        |                    |
|  | come risultato di giuste e reciproche negoziazioni; di conseguenza non sono applicabili          |                    |
|  | gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.                                                         |                    |
|  | <b>Art. 8 FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DELLA CONVENZIONE,</b>                                  |                    |
|  | <b>IMPOSTA DI BOLLO</b>                                                                          |                    |
|  | 8.1. La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso e con onere        |                    |
|  | a carico della Parte che avrà richiesto tale adempimento.                                        |                    |
|  |                                                                                                  |                    |
|  |                                                                                                  | <i>pag. 7 di 8</i> |

8.2. Per espresso accordo delle Parti, esse si ripropongono la bonaria e consensuale risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si impegnano in tal senso. Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

|                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.3. L'imposta di bollo prevista per la presente convenzione dalle normative vigenti     |
| viene assolta virtualmente dall'Azienda in ragione di € 16,00 per ogni 100 righe al      |
| momento della stipula e verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri  |
| imputati al Titolare della convenzione per un importo complessivo di € 64,00, atteso che |
| la presente convenzione si compone di n. 2 originali di 8 pagine.                        |

Letto, approvato e sottoscritto

Data

Per il Titolare della convenzione

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

dott. Paolo Toffanetti

firma

Dipartimento amministrativo  
SC Affari generali  
Il responsabile del procedimento dr.ssa Mariagiulia Vitalini  
~~Pratica trattata da Nicola Carrara (tel. 035 267 4114)~~  
Visto – procedere Direttore sanitario dott. Mauro Moreno

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 1308/2025)

**Oggetto:** CONVENZIONE CON VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. DI BERGAMO PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

**SC PROPONENTE**

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- ☐ prevede
- ☒ non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- ☒ prevede
- ☐ non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 23/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i RICAVI previsti:

- ✓ sono contabilizzati su:    ☒ finanziamenti SSR e/o ricavi diretti  
                                         ☐ fondi di struttura e/o contributi vincolati

| polo ospedaliero | rete territoriale | importo imponibile              | importo IVA | importo totale                  |
|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|
| X                |                   | € 8.000,00 (stimato anno 2025)  |             | € 8.000,00 (stimato anno 2025)  |
| X                |                   | € 12.000,00 (stimato anno 2026) |             | € 12.000,00 (stimato anno 2026) |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |
|                  |                   |                                 |             |                                 |

Si attesta, altresì, che i RICAVI relativi al presente provvedimento sono derivanti da:

*(indicare centro di costo e autorizzazione se esistente)*

- ☐ cessione beni            cdc aut /anno  
☐ cessione servizi        cdc aut /anno  
☒ libera professione      cdc aut /anno  
☐ solvenza aziendale      cdc aut /anno  
☐ contributi pubblici      cdc aut /anno  
☐ contributi privati        cdc aut /anno  
☐ erogazioni liberali      cdc aut /anno  
☐ altro                        cdc. aut /anno  
☐ vedi allegato

Bergamo, 23/07/2025

Il Direttore  
Dr. / Dr.ssa Vitalini Mariagiulia

## SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

B i RICAVI derivanti dal presente provvedimento saranno contabilizzati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

| n. conto  | descrizione del conto                                         | n. aut/anno | n. sub-autorizzazione | importo imponibile                 | importo IVA | importo totale                     |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 406520010 | Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl |             |                       | € 8.000,00<br>(stimato anno 2025)  |             | € 8.000,00<br>(stimato anno 2025)  |
| 406520010 | Ric.att. consulenza sanit.LP.art.55c1-lett.c-d art 57-58 ccnl |             |                       | € 12.000,00<br>(stimato anno 2026) |             | € 12.000,00<br>(stimato anno 2026) |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |
|           |                                                               |             |                       |                                    |             |                                    |

Bergamo, 28/07/2025

Il Direttore

Dr. / Dr.ssa Coccoli Antonella

## PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1308/2025

ad oggetto:

CONVENZIONE CON VILLA SANT'APOLLONIA S.R.L. DI BERGAMO PER ATTIVITÀ DI  
CONSULENZA SPECIALISTICA IN CHIRURGIA PLASTICA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>DIRETTORE AMMINISTRATIVO :</b>              | Vecchi Gianluca |
| Ha espresso il seguente parere:                |                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE |                 |
| <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE        |                 |
| <input type="checkbox"/> ASTENUTO              |                 |
| Note:                                          |                 |

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| <b>DIRETTORE SANITARIO :</b>                   | Moreno Mauro |
| Ha espresso il seguente parere:                |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE |              |
| <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE        |              |
| <input type="checkbox"/> ASTENUTO              |              |
| Note:                                          |              |

|                                                |                |
|------------------------------------------------|----------------|
| <b>DIRETTORE SOCIO SANITARIO :</b>             | Cesa Simonetta |
| Ha espresso il seguente parere:                |                |
| <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE |                |
| <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE        |                |
| <input type="checkbox"/> ASTENUTO              |                |
| Note:                                          |                |

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

**Pubblicata all'Albo Pretorio on-line  
dell'Azienda socio sanitaria territoriale  
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

**per 15 giorni**

---